

L'aggravante dei futili motivi nei reati connessi a violenza di genere nella giurisprudenza di legittimità

Franca Zacco

Sommario: 1. La violenza di genere.-2. Il carattere prossimale della violenza di genere.-3.La giurisprudenza di legittimità.- 4. Il motivo futile

1.La violenza di genere

La violenza connessa al genere trova la fenomenologia statisticamente più rappresentativa nella violenza maschile contro le donne, che ha assunto negli ultimi anni una dimensione allarmante per il numero delle vittime, attestato dalle evidenze numeriche. In occasione della recente cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario il Primo Presidente della Corte di cassazione Curzio ha evidenziato un dato che rappresenta un "sintomo evidente di una tensione irrisolta nei rapporti di genere, di una uguaglianza non metabolizzata", rilevando che nel 2021 "sono 102 le donne assassinate in ambito familiare/affettivo e in particolare 70 per mano del partner o ex partner" e aggiungendo "Vi è un forte impegno dello Stato a cominciare dagli inquirenti" per contrastare la situazione, ma serve "severità in sede di applicazione della legge" e lavorare "a partire dai luoghi dove avviene la formazione delle persone".

Anche il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione Salvi ha rappresentato che "Se i crimini violenti diminuiscono drasticamente, grazie all'efficacia degli strumenti di contrasto al crimine organizzato, non così avviene per gli omicidi contro le donne, commessi spesso nel contesto di relazioni affettive..." .

La definizione di violenza di genere si rinviene in due testi di origine sovranazionale, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con la l. 27 giugno 2013, n. 77, e la direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, di assistenza e protezione delle vittime di reato, attuata con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

La Convenzione di Istanbul definisce all'art. 3 "la violenza nei confronti delle donne" come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata; "la violenza domestica" come tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; "il genere" come ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti, che una determinata società considera appropriati per uomini e donne.

2. Il carattere prossimale della violenza di genere

Il tratto che maggiormente caratterizza la violenza di genere è il suo carattere prossimale, poiché trova nelle relazioni intime la sua sede di elezione e nella violenza psicologica una modalità di attuazione diffusa al pari di quella fisica¹.

Ed è in questa vicinanza che l'instaurarsi di un rapporto di violenza può assumere le forme di una vera e propria ossessione, frutto di quella che è stata definita una perversione relazionale².

Ci si è chiesti cosa spinga molti uomini a instaurare dinamiche relazionali di questo tipo, che possono esitare, nei casi più gravi, in gesti estremi come il femminicidio, termine atecnico, non essendovi una previsione criminosa specifica, ma ormai abitualmente utilizzato per indicare la violenza esercitata dall'uomo sulla donna con un movente di genere.

Una risposta ragionevole si rinviene nel progressivo esautoramento del dominio maschile in ambito pubblico, cui corrisponde una crescita della violenza maschile nella sfera privata. Occorre quindi contrastare sin dall'infanzia stereotipi di genere basati sul dominio del maschio, ma anche promuovere un'educazione affettiva e sessuale degli uomini che li renda capaci di mantenere le corrette distanze dalla donna, intendendola non già come la propria metà, ma come altro da sé, idoneo a completarlo, ma autonomo, intraprendendo un percorso culturale volto a superare il senso di possesso.

¹ v. F. Filice, *Diritto penale e genere*, in *Diritto Penale e Uomo*, 2019, pag. 14.

² v. S. Filippini, *Relazioni perverse, la violenza psicologica nella coppia*, Franco Angeli, 2005.

I cardini della tutela delle vittime di violenza di genere e domestica vanno ricercati, tra gli altri, nell'educazione e formazione delle persone ad opera delle agenzie sociali, in primis la scuola e la famiglia, affinché si radichi il rispetto della dignità del partner, nonché nella corretta comunicazione e rappresentazione dell'immagine femminile sui mezzi di informazione.

3. La giurisprudenza di legittimità

Al riguardo, è interessante esaminare come la giurisprudenza, sia pur ancora in maniera non del tutto soddisfacente, appaia sensibile alle tematiche di genere, scrutinando l'esegesi di legittimità sul tema del motivo abietto o futile per omicidi o altri gravi delitti originati da violenza di genere, frequentemente ammantata da gelosia.

Come è stato rappresentato in una recente decisione già da tempi risalenti si era affermato che *“alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla libertà di autodeterminazione, deve ravvisarsi la sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti nel caso in cui un omicidio sia compiuto non per ragioni di gelosia collegate ad un sia pur abnorme desiderio di vita in comune, ma sia espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale pertanto non può tollerarsi l'insubordinazione”* (Cass. 2021, n. 39323).³

Nel caso di specie l'imputato aveva colpito la moglie con 46 fendenti, oltre a morderle le braccia e fratturarle il setto nasale, e i giudici di merito, nel riconoscere la sussistenza dell'aggravante contestata, hanno rimarcato l'oggettiva sproporzione di tale condotta rispetto alla spinta criminosa collegata alla mancata accettazione della fine del matrimonio ed all'istinto di mantenere, attraverso la gelosia, una sorta di controllo della donna, considerata oggetto di possesso. In un'ipotesi quale quella in esame, i futili motivi si evidenziano in tutta la loro capacità di aggravamento del disvalore penale della condotta. Anche la gelosia, infatti, può essere considerata ragione di aggravamento per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato l'autore a commettere il reato nei casi in cui la sproporzione tra delitto realizzato e il movente gelosia sia talmente evidente, per la banalità delle ragioni che lo sostengono, da rendere queste ultime solo un pretesto per dare sfogo all'aggressività.

Come osservato dalla Corte di legittimità: *“In tema di circostanze, anche la gelosia può integrare l'aggravante prevista dall'art. 61, comma primo, n.*

³ Cass. Sez. I, 9.6.2021 / 39323 rel. Teresa Liuni; v. anche Sez. 1, 22.9.1997, n. 9590 e più di recente, Sez. 5, 27.6.2019, n. 45138, Sez. 1, 1.10.2019, n. 49673.

1, cod. pen., che giustifica un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato (fattispecie in cui la Corte ha giudicato esente da censure la sentenza che aveva ritenuto tale aggravante in relazione ad un delitto di lesioni commesso con l'investimento della vittima, rilevando che la condotta risultava del tutto sproporzionata rispetto alla spinta criminosa, individuata nella mancata accettazione della fine di una relazione sentimentale e nell'istinto di conservare un controllo sul "partner") (Sez. 5, 21.5.2019, n. 44319).

Sul punto la pronuncia 39323/2021 fa buon governo dei principi di diritto già affermati dalla Corte di legittimità in relazione all'aggravante dei futili motivi.

4. Il motivo futile

Il motivo può essere qualificato "futile" allorché manchi di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa. Quanto alla sproporzione, la stessa, secondo un primo indirizzo, andrebbe rapportata al parametro costituito dal comune sentire, cioè ad una condivisa percezione della distanza tra reato realizzato e motivo che lo ha determinato, nel senso che il motivo è futile quando esso possa essere ricondotto a qualsiasi causale così lieve, banale e sproporzionata rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa⁴.

A tale impostazione, che collega la sussistenza dell'aggravante ad un parametro di comparazione incerto in quanto di tipo soggettivo, si affianca altro giudizio sulla proporzionalità della condotta criminosa rispetto al motivo che l'ha determinata, ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, individuato nelle norme costituzionali e nella gerarchia che esse, dal punto di vista del valore attribuito agli interessi in gioco, definiscono. Si è, però, notato che tale percorso interpretativo presenta il limite di individuare la futilità del motivo ogni volta che è commesso un grave reato contro la persona, sicché si è prospettata la necessità che l'accertamento della futilità del motivo si realizzi secondo una scansione bifasica⁵.

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dei futili motivi, è necessario pertanto che il reato concretamente realizzato costituisca

⁴ v. Sez. 5, 1/02/2017, n. 38377 ; Sez. 5, 19/06/2014, n. 41052; Sez. 1, 13/10/2010, n. 39261; Sez. 1, 1/10/2013, n. 59.

⁵v. Sez. 1, 21/12/2017, n. 16889.

espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, connotantesi come mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali assolutamente avulsi da uno scopo diverso dalla commissione in sé del reato, così manifestando una tale sproporzione rispetto alla determinazione criminosa da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente.

A fronte della rilevata sproporzione tra reato e ragione soggettiva che lo ha determinato, deve essere svolto altro giudizio, per verificare se essa abbia o meno connotato, in maniera particolarmente significativa e pregnante, l'atteggiamento dell'agente rispetto al reato. Quindi, oltre al dato oggettivo della sproporzione, tra la ragione soggettiva che ha determinato la condotta criminosa e il reato, concretamente realizzato, occorre verificare la sussistenza del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare la sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, che si traduca in mero pretesto per dare sfogo alla aggressività di chi commette il reato.

La gelosia, in questa prospettiva, può integrare una spinta a delinquere futile in relazione all'omicidio in tutti i casi in cui sia espressione di reazioni emotive connesse ad una perversa percezione oggettuale della persona e ad un senso di appartenenza a fronte del quale ogni azione della vittima viene percepita come un comportamento disubbidiente e ribelle, meritevole di essere punito (in termini, *Sez. 1, n. 49673/2019, cit., secondo cui la gelosia può integrare l'aggravante dei motivi abietti o futili, quando sia connotata non solo dall'abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima, o un terzo che appaia ad essa legata, ma anche nei casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall'agente come atti di insubordinazione*).

L'omicidio o le lesioni diventano allora la concreta estrinsecazione di una insana rivendicazione di possesso e di un ruolo dominante nella coppia, da riaffermare anche dopo la fine di un rapporto.

Ma il tentativo di tenere in piedi un rapporto affettivo attraverso la violenza è del tutto inaccettabile in una società in cui la tutela della libertà di autodeterminazione nelle scelte della propria vita assume rango di valore primario ai sensi dell'art. 2 Cost.

Si tratta dunque di gesti che, nelle dinamiche delinquenziali, danno conto di una ferma inclinazione al delitto e giustificano il maggior disvalore agli stessi attribuito.